



Autostrada **Pedemontana** Lombarda

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO
ED OPERE AD ESSO CONNESSE**

SCHEMA DI CONTRATTO

***“Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio
sostitutivo della mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici in favore del personale
di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.”.***

CIG: 663106826C

SOMMARIO

1.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI	6
2.	OGGETTO DEL CONTRATTO	9
3.	OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
4.	DURATA DEL CONTRATTO	12
5.	CORRISPETTIVO.....	13
6.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	13
7.	VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	14
8.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
9.	RITARDI E PENALI.....	16
10.	RESPONSABILITÀ CIVILE.....	17
11.	CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE	17
12.	CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO	18
13.	RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
14.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
15.	RECESSO.....	21
16.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ...	21
17.	REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO	22
18.	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA	22
19.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
20.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA	23
21.	SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE	24
22.	SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	24

TRA

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede legale in via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale Euro [●], interamente versato, R.E.A. [●], (C.F./P.I. [●]), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona dell'Amministratore Delegato, [●], nato a [●], il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [●](di seguito, anche, "APL" e/o "Stazione Appaltante" e/o "Committente")

E

[●],(di seguito, anche, "Affidatario") con sede legale in [●] – [●], capitale sociale Euro [●] interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●], P.IVA / C.F. n. [●], nella persona di [●], nato a [●] ([●]), il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [●]con poteri di rappresentanza della predetta Società, giusta [●] del [●].

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l'Affidatario ha eletto domicilio nel comune di [●], all'indirizzo [●] presso [●].

Congiuntamente APL e l'Affidatario, di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte".

PREMESSO CHE

- A. l'Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d'ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l'autostrada A/8 (Castronno) (d'ora il poi "Autostrada Pedemontana Lombarda");
- B. ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del 21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
- C. l'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n. 113 del 17

maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, *“la riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto”*, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;

- D. l'art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali *“il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo”*;
- E. la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all'art. 21, comma 2, che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale”*;
- F. con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- G. con la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- H. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il *“1° Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”*, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- I. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001, è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
- J. il CIPE, con deliberazione n. 77 del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;

- K. in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture (d'ora innanzi Codice);
- L. in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- M. la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l'“*Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo*”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
- N. ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni ed i poteri di Soggetto Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A., per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., società, quest'ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
- O. ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “*per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse*”, in sostituzione ed in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
- P. con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. [●] in data [●], sulla G.U.R.I. [●] serie speciale relativa ai contratti pubblici, APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per “*l'affidamento del servizio sostitutivo della mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici in favore del personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.*”;

- Q. ad APL sono pervenute n. [●] offerte;
- R. all'esito dell'esperimento della procedura di gara, l'Appalto è stato aggiudicato definitivamente a [●];
- S. atteso che sono pervenute le informazioni antimafia richieste alla/e Prefettura/e di [●] [ovvero: è decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni di cui all'art. 92, del D.Lgs. n. 159/2011 per la richiesta di informazioni antimafia alla/e Prefettura/e di [●];
- T. il C.I.G. della procedura è [●];
- U. l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l'originale della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice;
- V. l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- W. il Committente ha accertato la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Codice, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 ed all'art. 6 del D.P.R. 207/2010;
- X. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il Contratto”).
- Y. Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI

- 1.1.** Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente di cui alla Premessa P.
- 1.2.** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.
- 1.3.** Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso, i seguenti Documenti Contrattuali, depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non

materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:

a. Documenti di Gara

- (i) Bando di Gara.
- (ii) Disciplinare di Gara e relativi allegati.
- (iii) Schema di Contratto
- (iv) Chiarimenti forniti in fase di Gara.

b. Documenti di Offerta

- (i) Documenti e dichiarazioni dell'Offerta amministrativa, tecnica ed economica.

c. Documenti Normativi

- (i) Il presente atto con gli allegati.

d. Documenti Tecnici

- (i) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente articolo art. 1.3, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente art. 1.3, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.5. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dai Documenti Contrattuali di cui al precedente articolo 1.3, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*. Tutti i relativi obblighi ed oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto.

1.6. Per tutti gli aspetti giuridici e contrattuali non espressamente disciplinati nel Contratto si applicano il Codice (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento (d.P.R. 207/2010).

1.7. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
- b) Affidamento: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l'Affidatario, come disciplinato dal Contratto.

- c) Affidatario/Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida con il Contratto;
- d) Bando: il Bando di Gara per l'affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento.
- e) CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
- f) CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, cui spettano le competenze indicate agli artt. 161 e ss. del Codice.
- g) Codice: indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.
- h) Collegamento Autostradale o Opera: l'insieme degli interventi costituenti il collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e le opere ad esso connesse.
- i) Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del "Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse" stipulata il 1° agosto 2007.
- j) Contratto: il presente atto nonché tutti gli ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente articolo 1.3.
- k) Corrispettivo: il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto di cui all'art. 5 del presente Contratto.
- l) Documenti Contrattuali: l'insieme di tutti i documenti di cui all'art. 1.3 del Contratto.
- m) Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Affidatario in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.
- n) Verbale di avvio dell'esecuzione: l'atto mediante il quale il Committente dispone che l'Affidatario dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.
- o) Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

- p) Direttore dell'Esecuzione: il soggetto, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'esecutore secondo la normativa in materia.
- q) Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
- r) Servizio: il servizio oggetto del Contratto.

1.8. L'Affidatario ha designato un procuratore e un suo sostituto che lo rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni. I nominativi del procuratore e del suo sostituto sono indicati all'atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di rappresentanza sono allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del procuratore e del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti del Committente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Costituisce oggetto dell'Appalto l'affidamento al soggetto aggiudicatario, in prosieguo denominato "l'Appaltatore", del "Servizio sostitutivo di mensa" per n. 123 dipendenti di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito "A.P.L." o "Amministrazione Aggiudicatrice") mediante l'erogazione di buoni pasto in formato elettronico in numero proporzionale ai giorni lavorati, ciascuno del valore di € 9,61 (esclusa I.V.A. al 4%), da utilizzare presso ristoranti, trattorie, mense interaziendali, tavole calde e fredde, bar, self-service e comunque presso esercizi pubblici analoghi convenzionati con l'Appaltatore.

2.2. I buoni pasto elettronici dovranno essere caricati su carte ricaricabili a scalare.

2.3. La presentazione del buono pasto in formato elettronico emesso dall'Appaltatore, darà diritto ai dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice alla consumazione di un pasto o all'acquisto di alimenti sostitutivi dello stesso, al fine di ottenere un servizio sostitutivo di mensa, nei tempi e secondo le normative che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

3. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

3.1. L'Affidatario si obbliga ad eseguire il Servizio oggetto del Contratto con le modalità e i termini stabiliti nello stesso, nel CSA e, comunque, nel rispetto della normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

3.2. L'Appaltatore, entro 10 giorni naturali dalla stipula del contratto, dovrà consegnare, con spese a proprio carico, le card nominali in misura pari a n.1 per ciascun dipendente.

- 3.3.** L'Appaltatore garantirà la fruizione del servizio sostitutivo di mensa esclusivamente ai dipendenti di APL mediante la ricarica, su richiesta mensile o bimestrale inoltrata da APL anche a mezzo e-mail o tramite sito internet dell'Appaltatore, dei buoni pasto in formato elettronico in numero proporzionale agli effettivi giorni lavorati.
- 3.4.** Si precisa che APL corrisponderà all'Appaltatore esclusivamente l'importo ottenuto moltiplicando il numero dei buoni pasto forniti per l'importo unitario offerto in gara, ed applicando l'I.V.A. dovuta al momento in vigore.
- 3.5.** La ricarica dei buoni pasto in formato elettronico avverrà ad esclusiva cura e spese dell'Appaltatore.
- 3.6.** I buoni pasto in formato elettronico saranno spendibili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con l'Appaltatore il quale provvederà alla stipulazione degli accordi aventi tutte le caratteristiche di cui all'art. 285, comma 9, D.P.R. 207/2010 con gli esercizi dotati dei requisiti di cui al successivo art. 5 e con le modalità dettate nella *lex specialis* e nel presente Contratto.
- 3.7.** L'Affidatario, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresì i seguenti obblighi (oltre a quelli già individuati nel CSA e nell'ulteriore documentazione di gara):
- a) garantire che, a fronte della presentazione del buono pasto, i dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice ricevano, dagli esercizi titolari delle convenzioni in essere, la prestazione di servizio sostitutivo di mensa pari al valore del buono stesso;
 - b) consegnare presso la Sede sociale dell'Amministrazione Aggiudicatrice, in Assago, le schede del buono pasto elettronico, che ne garantiscano l'integrità durante il trasporto, in numero corrispondente al numero dei dipendenti, così come sarà quantificato e descritto nello specifico relativo ordine;
 - c) provvedere ad aggiornare gli elenchi di esercizi convenzionati, comunicando le nuove eventuali convenzioni sottoscritte e trasmettendo la copia del relativo Atto stipulato;
 - d) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti e che osservino le prescrizioni di cui all'art. 285 DPR 207/2010;
 - e) comunicare immediatamente ad APL l'eventuale venir meno in capo agli esercizi convenzionati delle prescritte autorizzazioni (a titolo d'esempio: provvedimenti di revoca, decadenza, abrogazione, ecc.). All'Appaltatore, in tal caso, è fatto carico di disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro situato nelle vicinanze.

Le sostituzioni di cui sopra dovranno avvenire entro e non oltre il termine di mesi 2 (due) dal verificarsi dell'evento;

- f) comunicare immediatamente all'Amministrazione Aggiudicatrice le eventuali risoluzioni del contratto da parte degli esercizi convenzionati, provvedendo a convenzionare i locali alternativi disponibili nelle vicinanze.
- g) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e in tutta la documentazione tecnica;
- h) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia;
- i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- j) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e riservatezza;

Le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico del Fornitore intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto.

3.8. L'Affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile del Procedimento.

3.9. Il Committente si riserva la facoltà di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni operative; l'Affidatario è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, rinunciando fin d'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta comunque denominata.

3.10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al CSA.

3.11. L'Appaltatore potrà modificare l'elenco dei locali convenzionati, stipulando nuove convenzioni con gli esercizi in aggiunta o sostituzione, per ragioni inerenti alla qualità delle prestazioni o alla economicità delle stesse. Di ogni variazione dovrà essere data tempestiva comunicazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice, onde consentire la puntuale informazione dei propri dipendenti interessati.

3.12. I locali convenzionati dovranno essere situati in prossimità della sede centrale e altre sedi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, nonché in prossimità delle zone di residenza dei suoi

dipendenti, come da elenco riportato all' art. 6.1 del CSA e come da elenchi di cui agli artt. 5.3 e 6.2 del CSA.

3.13. L'Appaltatore si impegna a detrarre i buoni pasto elettronici, anche scaduti, che al termine della validità del contratto non saranno stati utilizzati dall'Amministrazione Aggiudicatrice. Il corrispondente valore dei buoni sarà portato in detrazione dalla fattura successiva, a mezzo lettera di accredito esclusivamente a favore all'Amministrazione Aggiudicatrice, e non dei suoi dipendenti.

3.14. L'Appaltatore dovrà predisporre un idoneo programma per la gestione informatizzata degli ordinativi e degli eventuali conguagli relativi ai buoni effettivamente spettanti ad ogni dipendente.

3.15. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Affidatario è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio, nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento.

3.16. L'Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1. La durata complessiva del Contratto sarà pari a 12 (dodici) mesi dalla stipulazione del Contratto o dalla data di emissione del verbale di avvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010 attestante la data di inizio del Servizio.

4.2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per ulteriori dodici mesi rispetto ai dodici mesi iniziali.

5. CORRISPETTIVO

5.1. A titolo di Corrispettivo per le obbligazioni assunte nel Contratto, come determinato all'esito dell'aggiudicazione, il Committente si impegna a corrispondere all'Affidatario un importo complessivo stimato, onnicomprensivo di Euro **[●]([●]/00)**, esclusa I.V.A., mediante pagamento di un canone mensile stimato pari a Euro **[●]([●]/00)**.

5.2. Il pagamento del Corrispettivo avverrà a misura su base mensile.

5.3. Il Corrispettivo fissato si intende per un servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle Leggi e delle prescrizioni contrattuali.

5.4. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

5.5. L'Affidatario dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al presente articolo comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività, obbligazione e prestazione che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

5.6. In ogni caso si intende sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire completamente il Servizio alle condizioni stabilite dal CSA e dal presente Contratto.

5.7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al CSA.

6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

6.1. La consegna dei buoni dovrà essere accompagnata da fattura riepilogativa riportante:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il numero di matricola iniziale e finale dei buoni caricati in formato elettronico;

- il numero totale dei buoni;
- il controvalore totale, ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il valore unitario dello stesso offerto in gara;
- l'assoggettamento all'aliquota I.V.A., secondo la vigente normativa.

6.2. Le somme dovute di cui al precedente art. 5, saranno versate sul conto dedicato di cui al successivo art. 8 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trimestrale, previa verifica di conformità delle prestazioni eseguiti ai sensi dell'art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010, emessa dall'Affidatario, recante la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago, P.I./C.F. 0855815015, con espressa indicazione del C.I.G. come indicato nelle Premesse ed essere inviata ad: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago (MI).

6.3. La fattura sarà emessa su base mensile.

6.4. Il pagamento di ciascun importo indicato in fattura è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni, secondo quanto previsto negli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il pagamento del corrispettivo del Servizio verrà effettuato a favore del mandatario.

7. VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

7.1. Fermo quanto sopra, si evidenzia che APL si riserva la facoltà di variare le prestazioni contrattuali. Rimane ferma l'applicazione dell'art. 11 Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 120 del D.P.R. 827/1924.

8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1. L'Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche "L. 136/2010") e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

8.2. Ai fini di cui al precedente comma 8.1, l'Affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. identificato nelle Premesse.

8.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto.

8.5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:

Conto Corrente n.: [●]

Banca: [●]

Agenzia: [●]

IBAN: [●]

Intestatario del conto: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]

Codice fiscale: [●]

Data di nascita: [●]

Luogo di nascita: [●]

Residenza: [●]

Indirizzo: [●]

8.6. In caso di raggruppamenti temporanei, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della Legge 136/2010 nei pagamenti effettuati

alle mandanti. Le disposizioni di cui al presente art. 8.6 si applicano anche ai consorzi ordinari secondo quanto previsto dagli artt. 34, comma 1, lett. e) e 37 del Codice.

8.7. L’Affidatario è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l’art. 6 della L. 136/2006.

9. RITARDI E PENALI

9.1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante) o imputabili alla Stazione Appaltante o a grave e accertata negligenza del Fornitore, in caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante potrà applicare al Servizio le seguenti penali:

- a.** decadenza temporanea delle reti di esercenti al di sotto delle quote minime previste in gara (cfr. art. 5.3, 6.1 e 6.2 del CSA), senza nuovo convenzionamento nel termine di 30 giorni dall’avvenuta decadenza:
Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.
- b.** mancata implementazione/adeguamento della rete di esercenti di cui all’elenco all’art. 5.3 del CSA:
Euro 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.
- c.** mancata implementazione/adeguamento della rete di esercenti di cui all’elenco all’art. 6.1 del CSA:
Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.
- d.** mancata implementazione/adeguamento della rete di esercenti di cui all’elenco dell’art. 6.2 del CSA:
Euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.

Con riferimento alle penali sub c., se l’Appaltatore - a seguito del tentativo di convenzionamento con degli esercizi ubicati nell’elenco di comuni/località di cui all’art. 6.1 del CSA (avviato ai sensi dell’art. 6.3 del CSA) - dovesse accertare l’impossibilità di procedervi per espresso rifiuto di tutti i terzi convenzionandi ubicati in tali comuni/località, dovrà immediatamente comunicarlo ad APL, proponendo entro 20 giorni a quest’ultima il convenzionamento presso un diverso esercente ubicato in un Comune adiacente.

Ove l'Appaltatore non comunichi tempestivamente il mancato convenzionamento nei comuni/località indicati da APL, ovvero non dovesse proporre tempestivamente l'alternativa di cui al periodo precedente, e/o essere in grado di proporre e finalizzare un nuovo convenzionamento, APL applicherà le relative penali.

9.2. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente Contratto per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il Contratto. L'addebito di eventuali penali non esonera il Fornitore dall'adempimento degli obblighi di cui si è reso inadempiente.

9.3. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento saranno notificate al Fornitore con raccomandata A/R o a mezzo FAX.

9.4. Le penali di cui al precedente punto 9.1 verranno recuperate attivando la garanzia/cauzione definitiva o applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

9.5. Il Committente avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario.

9.6. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo dovuto ai sensi del precedente art. 5.

9.7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua il Servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto. In tal caso l'Amministrazione può applicare all'Affidatario le suddette penali sino alla data in cui il Servizio inizia ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del danno.

10. RESPONSABILITÀ CIVILE

10.1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da parte di persone, animali e cose del Committente o di terzi, durante lo svolgimento del Contratto.

11. CAUZIONE

11.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario ha consegnato ad APL una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice e dei documenti di gara, di valore complessivo pari a [●] rilasciata da [●], volta a garantire l’insieme delle prestazioni contrattuali e di cui al CSA.

11.2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

11.3. L’Affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all’Affidatario. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia residua prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da APL.

12. CESSIONE DEI CREDITI - CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1. I crediti maturati dal Fornitore in virtù dell’esecuzione del Contratto sono cedibili nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e di ogni altra norma di Legge e regolamentare.

12.2. È fatto divieto di cessione totale o parziale del Contratto.

13. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. L’Affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

13.2. L’Affidatario è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.

13.3. Il Committente è estraneo ai rapporti tra l’Affidatario e i propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto. Resta inteso che il Committente non assumerà alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Affidatario e ai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori o alle loro cose nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

13.4. L’Affidatario terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia terzo dovesse avanzare in dipendenza o comunque in connessione con le attività che l’Affidatario è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto.

13.5. Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Affidatario è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest'ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e *maturandi* da erogarsi in favore dell'Affidatario o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall'Affidatario, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile ("*Clausola risolutiva espressa*"), nei seguenti casi:

- a) violazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 del presente Contratto;
- b) ritardo nei tempi di attivazione del Servizio per fatto imputabile al Fornitore, eccedente il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di emissione del verbale di avvio dell'esecuzione;
- c) qualora, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. della Legge 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Servizio nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;
- e) perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti previsti per l'esecuzione del Servizio quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Affidatario nell'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto;
- g) perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- h) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione del Servizio che comporti l'applicazione

di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo di cui all'art. 5;

- i) violazione del divieto di affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del Contratto;
- j) violazione del divieto di cessione anche parziale del Contratto;
- k) grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l) in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Affidatario concretizzi un grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice.
- m) grave violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- n) violazione dell'obbligo di rilasciare e mantenere efficace la copertura assicurativa di cui all'art. 11 del Contratto.

14.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 14.1, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena APL avrà comunicato all'Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Società.

14.3. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel Contratto, il Committente si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 del Codice Civile ("Diffida ad adempiere"), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) per 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto;
- b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza di cui all'art. 18 del Contratto;
- c) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al Contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui allo stesso.

14.4. Nelle ipotesi indicate al precedente comma 14.3, il Committente invierà all'Affidatario, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi - e qualora l'Affidatario non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.

14.5. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Affidatario, verrà riconosciuto a quest’ultimo il diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente e completamente eseguite ed accettate dalla Società, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Società dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dalla Società medesima.

14.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all’art. 9 del Contratto, qualora nel frattempo maturate.

14.7. L’Affidatario è, comunque, obbligato a portare a compimento il Servizio in corso alla data di risoluzione del Contratto.

15. RECESSO

15.1. Si dà atto che qualora l’Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, non osservasse le previsioni di cui al presente Contratto, non avrà diritto a percepire alcunché da parte della Società, né a titolo di compenso per le prestazioni diverse e/o aggiuntive, né a titolo di spese e/o oneri sopravvenuti, che non siano stati previamente ed espressamente autorizzati.

15.2. APL ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, inviando una comunicazione formale con un preavviso di 20 (venti) giorni.

15.3. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Affidatario della raccomandata A/R con la quale APL comunica la volontà di recedere dal presente Contratto.

15.4. Qualora APL receda dal Contratto, all’Affidatario sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino alla data in cui il recesso diviene efficace, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, senza diritto al maggior danno.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

16.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Fasano, Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 02.6774121 e fax 02.67741256 – e-mail: posta@pedemontana.com.

16.2. La Committente comunicherà per iscritto all’Affidatario l’eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.

16.3. Il Direttore dell’esecuzione è il Dott. Riccardo Fracassi Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 02.6774121 e fax 02.67741256 – e-mail: posta@pedemontana.com.

16.4. Ogni comunicazione del Committente all’Affidatario verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.

17. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

17.1. Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente Contratto, il Sig. [●], domiciliato presso [●], numero tel. [●], fax [●], e-mail [●].

18. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA

18.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL o da CAL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni.

18.2. L’Affidatario è responsabile nei confronti di APL per l’esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

18.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’Affidatario è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto.

18.4. L’Affidatario espressamente e irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del

Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet www.pedemontana.com e di impegnarsi nell'esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi;
- g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale.

18.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 18.4., ovvero l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 18.4., APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 16 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

19.2. L'Affidatario esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del Committente dei dati e delle informazioni relativi all'affidamento del presente Contratto anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.

20. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA

20.1. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e

regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

20.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto in ordine al recesso, alla risoluzione, alle penalità, alla consegna, alla cessione e ad ogni altro aspetto di natura negoziale si rinvia alle disposizioni del Capitolato Tecnico.

21. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE

21.1. Ogni ordine sarà soggetto al regime fiscale dell'I.V.A. e pertanto soggetto a registrazione.

21.2. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Affidatario.

21.3. Il presente Contratto consta di n. [●] facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina.

22. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

22.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del Contratto tra APL e l'Affidatario non componibili in via bonaria, saranno demandate al giudice ordinario.

Il foro competente è quello di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Assago,

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

[●]

L'AFFIDATARIO

[●]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente Contratto: art. 3 (Obblighi dell'Affidatario - Modalità di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo); art. 8 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 9 (Ritardi e Penali); art. 12 (Cessione dei crediti – Cessione del contratto); art. 13 (Responsabilità nell'esecuzione del Contratto); art. 14 (Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del Contratto); art. 15 (Recesso); art. 18 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza); art. 22 (Soluzione delle controversie e foro competente).

L'AFFIDATARIO

[●]

Allegato 1: Cauzione Definitiva.